

- attraverso l'ausilio di intermediari mobiliari di assoluto prestigio e serietà, quali Mediobanca;
- mediante modelli in base ai quali sono stati selezionati i soggetti economici interessati agli acquisti, sono state programmate le opportune attività di *due diligence* e poste in competizione le migliori offerte;
- a mezzo degli strumenti offerti dal legislatore nei mercati regolamentati.

Al riguardo, sono stati disaggregati i valori mobiliari ceduti ed esaminati i dati percentuali delle quote, del valore convenzionale di trasferimento e di quello di realizzo e sono stati svolti approfondimenti, verificando:

- che in alcune importanti competizioni i soci della SGR sono risultati addirittura soccombenti;
- che le procedure hanno consentito il conseguimento di risultati apprezzabili per i creditori.

Infine, va osservato che il direttore generale della SGR, il dottor Rossetti, in una nota del 12 ottobre 1998, indirizzata agli avvocati Zaganelli e Vassalli, ha dichiarato: *"La dimensione del divario fra stima (del valore dei beni della Fedit n.d.r.) e realtà (valore reale e prezzo pagato da SGR n.d.r.) pertanto dipenderebbe sostanzialmente dal valore attribuibile ai crediti degli ammassi (...) Solo un ipotetico incasso del credito degli ammassi avrebbe potuto produrre un risultato positivo di dimensione proporzionali al valore effettivo di quanto incassato. La transazione (...) ha avuto non solo l'effetto di porre termine ad un contenzioso lungo, difficile e costoso ma anche di sanare qualunque ipotizzabile squilibrio di prezzo pagato da SGR ed il valore di beni delle Fedit"*.

La Commissione ha, pertanto, indagato anche la questione dei crediti verso i consorzi e verso il MAF, rinunciati solo a seguito di un atto di transazione. Era stato infatti ipotizzato che, aggiungendo alla somma che SGR ha riferito di poter realizzare, il valore di tali crediti, avrebbe potuto in astratto farsi discendere un profitto ingente per la SGR. Ma, allo stato, dopo circa otto anni, quei crediti rimangono solo e soltanto virtuali. Infine la SGR risulta ancora titolare di crediti verso consorzi in liquidazione coatta per 1.052 miliardi. Può considerarsi lo sforzo di alcuni consorzi per uscire dalla liquidazione coatta mediante concordato (i consorzi interessati, come comunicato dal MAF, sono almeno sei), talché le aspettative di realizzo della SGR nei loro confronti non apparirebbero necessariamente uguali a zero, ma anche in questo caso, allo stato, tali sforzi non hanno sortito alcun determinante effetto concreto.

La SGR ha presentato dati di bilancio (che la Commissione non ha ovviamente ritenuto di verificare sistematicamente per le citate ragioni di economia di tempo) in forza dei quali la società si avvia a chiudere la sua attività in pareggio ovvero in un lieve e non significativo utile.

PAGINA BIANCA

Capitolo Decimo

LA PROCEDURA CONCORDATARIA

1. LE FASI PRINCIPALI DELLA PROCEDURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI

La Commissione ha preso in esame la procedura concorsuale per ricostruire i fatti e comprendere quanto avvenuto, offrendo al Parlamento un'opportuna chiave di lettura dei profili giuridici e delle vicende giudiziarie¹⁶¹.

Appare opportuno rammentare preliminarmente le scansioni fondamentali dell'*iter* giudiziario.

La richiesta d'ammissione alla procedura di concordato preventivo fu presentata presso la cancelleria del Tribunale fallimentare di Roma in data 3 luglio 1991¹⁶².

Il Tribunale, presieduto dal dottor Ivo Greco, con decreto in data 18/22 luglio 1991 ammise la Federconsorzi alla procedura, nominando commissario giudiziale il professor Nicola Picardi¹⁶³.

¹⁶¹ Le valutazioni sull'atto-quadro e la ricostruzione delle vicende che lo interessarono e che, quindi, riguardarono la fase esecutiva del concordato sono sviluppate nel capitolo nono.

¹⁶² Il ministro Gorla non sembrò prendere, in nessun momento, in seria considerazione la possibilità di ricorrere all'amministrazione straordinaria. Va considerato che, la disciplina originaria dell'amministrazione straordinaria - oggi governata dalle norme del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - era contenuta nel decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (cosiddetta legge Prodi) che ne faceva una procedura autoconclusiva, con esclusione del fallimento.

Essa doveva ritenersi applicabile alla Federconsorzi, che esercitava attività commerciale, in base all'orientamento della prevalente giurisprudenza di merito e della dottrina maggioritaria.

Al tempo del commissariamento della Federconsorzi, i requisiti oggettivi per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, consistevano nel possesso, da almeno un anno, di almeno trecento dipendenti e nell'esposizione debitoria non inferiore a lire 65.246 milioni (decreto ministeriale 30 aprile 1991 in G.U. 17 giugno 1991) e superiore a 5 volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La Federconsorzi possedeva, quindi, sia il requisito soggettivo poiché era una impresa commerciale assoggettabile al fallimento, che quello oggettivo previsto dalla legge Prodi nella formulazione vigente nell'anno 1991.

E' appena il caso di ricordare che la Fedit vantava oltre duemila dipendenti diretti ed un'esposizione debitoria verso aziende di credito, risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990 e regolarmente approvato, di lire 3.492.698 milioni, ben superiore a 5 volte il capitale versato che era di sole lire 4.650.000.

La procedura prevedeva l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza rimesso al competente Tribunale di Roma ed un successivo decreto di avvio da parte del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro.

Va ricordato che in forza dell'articolo 3 della legge Prodi sarebbero state assoggettate alla medesima procedura di amministrazione straordinaria anche le società direttamente o indirettamente controllate dalla Federconsorzi, le società sottoposte alla stessa direzione ed infine tutte quelle che avevano concesso crediti o garanzie alle società collocate in amministrazione straordinaria per un importo superiore, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio, ad un terzo del valore complessivo delle proprie attività.

Inoltre, nei confronti di tali società, avrebbe potuto essere esperita dai commissari straordinari, l'azione revocatoria fallimentare con estensione temporale, a ritroso, di tre o di ben cinque anni a seconda dei casi (articolo 67 della legge fallimentare).

E' facilmente ipotizzabile che se la Federconsorzi fosse stata posta in amministrazione straordinaria, ne sarebbero derivate, dall'esercizio dell'azione revocatoria, gravi conseguenze per il sistema bancario italiano.

E', invece, per contro, difficile ipotizzare l'attuazione del risanamento dell'impresa Federconsorzi e del sistema federconsortile, senza una radicale trasformazione e ristrutturazione.

I commissari governativi succedutisi nel tempo non ritennero, inoltre, di dover mettere in liquidazione la Federconsorzi, pur essendosi verificata la causa di scioglimento prevista dall'ultima parte dell'articolo 2539 del codice civile.

Infatti, era stato perso l'intero capitale sociale, peraltro ammontante a sole lire 4.650.000 come consacrato nelle rilevantissime perdite denunciate dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1991.

La legge 28 ottobre 1999, n. 410, (articolo 5, secondo comma) ha disposto autoritativamente lo scioglimento della Federconsorzi, con effetto dal momento di compiuta esecuzione del concordato preventivo.

¹⁶³ La nomina del professor Picardi fu proposta dal giudice Umberto Apice, componente del Collegio giudicante. Cfr. resoconto stenografico dell'audizione del dottor Apice del 6 dicembre 2000 (seduta pomeridiana).

Con sentenza pronunciata il 23 luglio 1992 e depositata il 5 ottobre 1992, il Tribunale omologò il concordato preventivo, attribuendo alla stessa Federconsorzi le funzioni di liquidatore del proprio concordato.

Con successivo decreto del 23 marzo 1993, il Tribunale autorizzò la vendita dei beni Fedit alla costituenda società SGR.

Con ulteriore decreto del 20 luglio 1993, il Tribunale autorizzò la Federconsorzi, nella veste di liquidatore, a sottoscrivere, con la costituita società SGR, un negozio giuridico denominato atto-quadro che aveva per oggetto il trasferimento dei beni.

Il 27 luglio 1993 il ministro dell'agricoltura *pro tempore*, onorevole Alfredo Diana, autorizzò il commissario governativo, avvocato Stefano D'Ercole, a sottoscrivere l'atto-quadro, che venne stipulato in data 2 agosto 1993.

La procedura di concordato preventivo prevede due fasi.

La prima, di natura sommaria, tende ad accertare la sussistenza delle condizioni d'ammissibilità della procedura stessa¹⁶⁴.

Da un lato la legge fallimentare esige che esistano condizioni formali e sostanziali immediatamente rilevabili, quali la regolare iscrizione dell'impresa insolvente da almeno un biennio nel prescritto registro; una regolare tenuta della contabilità per la stessa durata; l'assenza di fallimenti o di concordati negli ultimi cinque anni; l'immunità da condanne per delitti di bancarotta o d'analogia rilevanza.

Dall'altro lato occorre che sussista la fondamentale condizione che la valutazione di tutti i beni, esistenti nel patrimonio del debitore insolvente alla data della proposta di concordato ed offerti in cessione ai creditori, faccia fondatamente ritenere che i creditori privilegiati possano essere soddisfatti integralmente e quelli ordinari in misura non inferiore al 40 per cento.

Essa si conclude con un decreto d'ammissione o di rigetto.

La Federconsorzi fu ammessa alla procedura con decreto pronunciato 15 giorni dopo la presentazione del ricorso.

La seconda fase comporta, invece, un riesame delle condizioni formali di legittimazione, tra le quali, in particolare, della regolarità della contabilità, ed un penetrante ed articolato controllo di merito.

Quest'ultimo, ha per oggetto la convenienza del concordato per i creditori, in alternativa al fallimento, l'effettiva sufficienza dei beni a garantire il pagamento dei debiti nella misura richiesta dalla legge ed infine, la sussistenza delle condizioni che, in relazione alle cause del dissesto, rendono il debitore insolvente meritevole del concordato.

Il Tribunale di Roma, ritenne sussistere tutti i requisiti di legge ed omologò (approvò) il concordato con sentenza pronunciata il 23 luglio 1992 e depositata il 5 ottobre 1992.

I giudici dichiararono che sussistevano le condizioni di regolarità della contabilità, di meritevolezza e che il valore dei beni della Federconsorzi garantiva che dalla loro vendita, in massa o singolarmente, si sarebbe ricavato tanto da poter soddisfare i creditori chirografari nella misura del 74 per cento e, quindi in una percentuale ben superiore a quella minima del 40 per cento fissata dalla legge.

¹⁶⁴ Le condizioni per l'ammissione alla procedura sono dettate dall'articolo 160 della legge fallimentare.

Affidò, inusitadamente, alla stessa Federconsorzi e, quindi, al commissario governativo che la rappresentava, il compito di eseguire il concordato e cioè le dismissioni, sia pur sotto il controllo del commissario giudiziale.

2. L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CONCORDATARIA

Sono emersi elementi che inducono la Commissione a dubitare dell'ammissibilità del concordato.

Ed invero, il procedimento concordatario si apre con il deposito della domanda, a firma esclusiva del debitore, o del legale rappresentante della società previa approvazione dei soci o dell'Assemblea straordinaria, che deve esporre le cause del dissesto e le ragioni di convenienza della proposta per i creditori.

Unitamente alla domanda devono essere depositate le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'ammontare di ciascun credito.

La domanda può essere migliorata, nelle sue condizioni economiche, anche nel corso del procedimento e sino all'esame da parte dell'adunanza dei creditori.

La delibazione da parte del tribunale deve essere preceduta dal parere del pubblico ministero e dalla convocazione del debitore in camera di consiglio.

Il giudice può assumere informazioni da terzi e chiedere chiarimenti al proponente, oltre a disporre mezzi istruttori e consulenze d'ufficio nei limiti previsti dal codice di rito.

La pronuncia va espressa in forma di decreto con cui il Tribunale o ammette il debitore alla procedura di concordato preventivo, dando le disposizioni di cui all'articolo 163 della legge fallimentare, oppure dichiara l'inammissibilità della domanda per l'insussistenza delle condizioni personali o patrimoniali di cui all'articolo 160 della legge fallimentare¹⁶⁵.

In quest'ultimo caso il tribunale dichiara di ufficio il fallimento del debitore, con separata sentenza, previo accertamento dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.

Non trova invece applicazione la disciplina della revocatoria fallimentare e ciò perché il debitore conserva l'amministrazione dei beni e prosegue l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato¹⁶⁶.

Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che esprimono effettivamente il loro voto, sempre che rappresentino ameno due terzi dei creditori ammessi.

Se non si raggiungono le prescritte maggioranze ovvero se il commissario accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, ovvero ha compiuto atti in frode o atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice, o che, comunque, la procedura non può essere utilmente continuata, il tribunale, dopo aver nuovamente convocato il debitore, ne dichiara il fallimento.

Se sono raggiunte le prescritte maggioranze si apre il giudizio di omologazione,

¹⁶⁵ Il giudizio sulla meritevolezza dell'imprenditore si ritiene riservato al successivo momento dell'omologazione.

¹⁶⁶ Il commissario giudiziale deve provvedere a convocare i creditori, a redigere l'inventario del patrimonio del debitore ed a predisporre una relazione che illustri le cause del dissesto e la proposta di concordato.

in cui possono contraddire i creditori dissenzienti e qualunque interessato, al cui esito il tribunale si pronuncia sul merito e sulla legittimità della proposta.

Nel caso di concordato con cessione dei beni, sono nominati uno o più liquidatori, che dispongono dei beni ceduti in piena autonomia, ed il comitato dei creditori, con funzioni di consulenza e controllo.

Orbene, i commissari governativi richiesero ed ottennero dal Ministro dell'agricoltura l'autorizzazione a proporre a tutti i creditori un concordato preventivo con cessione dei beni.

Il ricorso era già stato predisposto prima della nota autorizzativa del Ministro, datata 3 luglio 1991, e fu depositato nella cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Roma alle ore 9 del 4 luglio 1991, senza previa autorizzazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del combinato disposto degli articoli 161, ultimo capoverso, e 152 della legge fallimentare, per espressa volontà ministeriale, che prevedeva la convocazione dell'Assemblea solo per la ratifica dell'iniziativa.

Tuttavia il Tribunale fallimentare non riteneva, in contrasto con l'orientamento prevalente dei giudici di merito¹⁶⁷ che i proponenti mancassero di legittimazione e che il ricorso fosse irricevibile.

Con decreto steso in calce al ricorso, lo stesso giorno del deposito, delegava il presidente Ivo Greco per l'audizione delle parti e per la necessaria istruttoria.

Va, in proposito, rilevato che il presidente Greco, come si è accertato ascoltando i magistrati della sezione fallimentare, assunse la funzione di giudice delegato in applicazione di una prassi consolidata della sezione che non aveva deroghe ed era conosciuta da tutti.

Il giudice delegato, dunque, convocava la ricorrente per l'audizione in camera di consiglio, fissata per il giorno 11 luglio 1991 alle ore 11, e richiedeva il parere al pubblico ministero.

Quest'ultimo, in data 8 luglio 1991, esprimeva un "parere favorevole, allo stato" e restituiva gli atti al tribunale.

Il giudice delegato richiedeva alla ricorrente, con nota del 9 luglio 1991, chiarimenti sulla situazione economico-finanziaria della società, ritenuti rilevanti ai fini del giudizio sulla meritevolezza, e procedeva all'audizione dei commissari governativi in data 11 luglio 1991, acquisendo una memoria scritta sui punti da chiarire.

Contestualmente, i commissari depositavano copia del verbale di Assemblea straordinaria della Federconsorzi, tenutasi in forma totalitaria il 9 luglio 1991, che aveva approvato, ratificandola, con i voti favorevoli di 70 dei 74 soci, la proposizione della domanda di concordato preventivo.

Passando all'esame del ricorso presentato, in esso si ravvisavano le cause che avevano determinato l'insolvenza nelle sfavorevoli condizioni del mercato internazionale dei prodotti agricoli e nella mancanza di un capitale proprio adeguato alla importanza delle attività gestite e si evidenziava la rilevante esposizione dell'impresa nei confronti del sistema bancario.

¹⁶⁷ Cfr. lo stesso Tribunale di Roma 21 giugno 1995, in *Il Fallimento* 1995, 1250.

Si individuava nel commissariamento il momento decisivo per il manifestarsi della illiquidità irreversibile; si spiegava la sterile ricerca del consenso dei creditori ad una liquidazione volontaria. Si affermava inoltre la sussistenza delle condizioni giuridiche ed economiche per giungere ad un favorevole concordato, più conveniente per i creditori, attesa la possibilità di conservare la rete di vendita e l'attività di commercializzazione mediante il trasferimento della stessa, a titolo oneroso, ad una società esterna capitalizzata da terzi.

Si proponeva, quindi, il concordato con cessione dei beni, senza precisare la percentuale offerta ai creditori chirografari ma esponendo attività per lire 4.121.974 milioni a fronte di 293.443 milioni di debiti privilegiati e lire 4.752.312 milioni di debiti chirografari.

Ebbene, il ricorso nel suo complesso appare rispettoso del contenuto formale imposto dagli articoli 160, comma secondo, n. 2, e 161, comma secondo, della legge fallimentare ma, manchevole della documentazione richiesta dal terzo comma dell'articolo 161.

Mancavano, infatti, sia le scritture contabili (con la sola eccezione del bilancio al 31 dicembre 1990 e delle ultime 1540 pagine del libro giornale del 1991) sia lo stato analitico ed estimativo delle attività¹⁶⁸.

Va osservato che, secondo la costante giurisprudenza,¹⁶⁹ l'omesso deposito delle scritture contabili avrebbe dovuto determinare una pronuncia di inammissibilità della procedura per insussistenza della essenziale condizione costituita dalla regolare contabilità. Trattasi d'omissione inescusabile, che non sembra tollerare equipollenti, in quanto presupposto del giudizio di meritevolezza sull'imprenditore, che impedisce la verifica della regolarità formale della contabilità, propedeutica alla regolarità sostanziale. La Federconsorzi ricorrente non giustificava in alcun modo l'omissione, né nel corpo del ricorso, né nel verbale di deposito, eseguito dai tre commissari governativi nonché dal direttore centrale, dottor Paolo Bambara, e dal responsabile della contabilità generale, signor Fiorenzo Ilari.

Per meglio comprendere e valutare l'importanza dell'omesso deposito dei libri contabili, oltre che dal punto di vista formale, anche dal punto di vista sostanziale (possibilità di ricostruzione dell'attività economico-patrimoniale della società), è opportuno ricordare quali sono i libri sociali obbligatori secondo la normativa civilistica (articoli 2214-2421 e 2516 del codice civile):

- 1) libro giornale
- 2) libro degli inventari
- 3) libro dei soci
- 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee
- 5) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione
- 6) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale
- 7) registro dei beni ammortizzabili.

Sono poi da ritenersi obbligatori, secondo il disposto del secondo comma

¹⁶⁸ Quest'ultimo appare, peraltro, sostituito da elenchi di beni immobili, crediti e partecipazioni, redatti sinteticamente e stimati secondo criteri prevalentemente ancorati ai valori contabili o a quelli maggiori di mercato che non assimilavano la Federconsorzi ad una impresa in liquidazione come invece, secondo dottrina e giurisprudenza, sarebbe stato necessario per fornire parametri attendibili.

¹⁶⁹ Cassazione 3 marzo 1995, n. 2462; Tribunale di Torino, 9 dicembre 1987, in *Diritto Fallimentare* 1988, II, 286.

dell'articolo 2214 del codice civile e dell'articolo 14 del dPR 29 settembre 1973, n. 600, i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (libro delle fatture emesse e libro degli acquisti) e le scritture ausiliarie per categorie omogenee degli elementi reddituali (partitari) e di magazzino¹⁷⁰.

Va osservato che il rispetto della normazione oggettiva sulla dotazione di libri e scritture contabili è condizione di ammissione alla procedura di concordato preventivo, secondo il disposto dell'articolo 160, comma primo, n. 1, della legge fallimentare, così che la mancanza di uno o più dei libri obbligatori fa venire meno la regolarità contabile dell'impresa.

L'omissione ingiustificata del deposito dei soli libri obbligatori, secondo la normativa civilistica, nella cancelleria del tribunale al momento della presentazione della domanda, impedisce la ricevibilità della stessa.

Dal decreto d'ammissione, pronunciato il 22 luglio 1991 dal Tribunale di Roma, si apprende, tuttavia, che le scritture contabili non erano state depositate in cancelleria perché i *"voluminosi registri non avevano trovato posto nei locali di questo tribunale"*.

L'asserto, non appare, però, del tutto convincente.

Se, infatti, effettivamente, il libro giornale era di consistenza tale¹⁷¹ da creare problemi di spazio, tutti gli altri libri sociali obbligatori avevano dimensioni ordinarie. Quindi tutti i libri, prescritti dalla normativa del codice civile, con la sola eccezione del libro giornale, erano facilmente trasportabili. Trattandosi di libri di modesta consistenza, soprattutto se limitati al periodo da riguardare utilmente (biennio precedente alla proposta di concordato), non più ingombranti, in ogni caso, di quelli di qualsiasi altra società che avesse proposto un concordato preventivo, potevano essere conservati nella cancelleria della sezione fallimentare.

Così esaurito il tema della ricevibilità del ricorso, va analizzato, in ordine logico, quello successivo dell'ammissibilità dello stesso.

Il mancato deposito della gran parte dei libri obbligatori e delle scritture contabili, non poteva, infatti, impedire e non impedì la materiale verifica dei libri e delle scritture contabili da parte del tribunale.

Nel decreto sopra citato si afferma che *"in data 16 luglio il Giudice su delega del Collegio - si portava in via Curtatone, sede degli uffici della Federconsorzi, allo scopo di controllare la regolarità formale delle scritture contabili"* riscontrando che *"il libro giornale e quello degli inventari risultano regolarmente bollati e vidimati ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile e che le registrazioni furono tutte eseguite successivamente alla data di vidimazione."*

L'indagine per campione eseguita sulle scritture ha inoltre consentito di constatare che la tenuta dei libri è stata, per il biennio antecedente al ricorso, conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 2219 del codice civile.

E' stato soltanto riscontrato un ritardo di circa un mese nella registrazione delle operazioni; ma, tenuto conto della estrema complessità delle operazioni contabili e, in genere, della tendenza dell'impresa ad avvalersi, anche agli effetti civilistici, della

¹⁷⁰ I datori di lavoro devono anche istituire e custodire il libro di matricola ed il libro di paga (articolo 20 del dPR 30 giugno 1965, n. 1124) nonché un registro degli infortuni (articolo 403 del dPR 27 aprile 1955, n. 547) per le opportune verifiche previdenziali ed assicurative.

¹⁷¹ Circa 180.000 pagine per l'anno 1989, contenute in 126 volumi e circa 86.000 pagine per l'anno 1990, contenute in 56 volumi.

normativa fiscale che consente all'imprenditore di eseguire le registrazioni entro 60 giorni dalle singole operazioni, si ritiene che questo ritardo non rappresenti una irregolarità tale da compromettere il riscontro obiettivo e sostanziale della gestione dell'impresa".

Nessun ulteriore accenno è fatto nel decreto agli altri libri obbligatori né risulta essere stato compilato verbale dell'esame compiuto dal giudice delegato nella sede della Federconsorzi.

L'accesso del presidente Greco, insieme con l'avvocato Ghia (difensore domiciliatario della Federconsorzi nella procedura di concordato preventivo) alla sede della Federconsorzi il giorno 16 luglio 1991 alle ore 11, fu anche annotata dal dottor Giorgio Cigliana, uno dei tre commissari governativi in carica, nella sua agenda.

Ebbene, in base alla normativa, la domanda di concordato è inammissibile se non sia possibile, per difetti contenutistici o per il mancato rispetto dei canoni civilistici sulla rappresentazione dei fatti contabili, evincere dall'insieme della contabilità le cause del dissesto e la reale situazione patrimoniale dell'impresa. I libri contabili regolarmente tenuti dal punto di vista formale presentano, infatti, un duplice rilievo probatorio nella procedura di concordato preventivo: diretto, relativamente ai fatti documentati; indiretto, relativamente all'andamento dell'azienda.

I libri previsti dal codice civile sono sufficienti ai fini di un positivo giudizio sulla regolarità contabile per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Occorre, però, che gli stessi siano tenuti nel rispetto dei principi di cronologicità della registrazione, di progressività della numerazione dei fogli, della preventiva bollatura da parte dei pubblici uffici, della assenza di cancellature ed abrasioni ed infine secondo la fondamentale regola della competenza economica, per cui tutti i fatti relativi ad un determinato esercizio contabile vanno registrati nel libro competente per annualità (articoli da 2215 a 2219 del codice civile).

Si ritiene, ai fini della regolarità contabile, che per la registrazione nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino, si possa far riferimento al termine di sessanta giorni, decorrente dal verificarsi del fatto contabile o dal ricevimento del documento di terzi, come previsto dall'articolo 22, comma secondo, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Orbene, le scritture della Federconsorzi non erano, secondo la Commissione, idonee alla ricostruzione della effettiva situazione patrimoniale dell'impresa.

Va considerato che, per quanto riguarda le registrazioni dei movimenti di gestione sul libro giornale, il riscontrato ritardo di circa un mese appare verificarsi in meno della metà delle registrazioni, mentre la maggioranza dei movimenti¹⁷² risulta iscritta con ritardi variabili da due-tre mesi sino a due anni.

Si segnala in particolare il volume 123 del giornale 1989 (conservato presso il deposito di Castelnuovo di Porto) che reca iscritti in data 21 dicembre 1989 per quasi ottocento pagine (da 180 a 966) movimenti contabili e finanziari relativi al novembre ed al dicembre dell'anno precedente (1988) mentre il volume 56 del giornale 1990 reca iscritti, solo in data 31 dicembre 1990, per tutte le 1500 pagine, movimenti contabili e finanziari degli anni 1988, 1989 e 1990.

¹⁷² Sia contabili, in cui il ritardo può essere eccezionalmente giustificato, che finanziari, da iscrivere immediatamente.

Le ultime pagine del libro giornale 1991 ed il bilancio al 31 dicembre 1990, redatto in forma semplice e non consolidato, nonché senza la nota integrativa e tutte le altre analitiche indicazioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, con decorrenza dall'esercizio 1993, non possono, infatti, ritenersi sufficienti a rappresentare l'andamento gestionale dell'impresa.

Basta considerare la difformità tra il bilancio depositato dagli amministratori, chiuso formalmente in pareggio, e la conclamata insolvenza dedotta dai commissari governativi nella domanda di ammissione al concordato preventivo.

Inoltre un esame a campione condotto dalla Commissione, ha consentito di accertare gli enormi ritardi sistematici nelle registrazioni, evidenziandosi in particolare il concentrarsi di movimenti di vecchia data proprio negli ultimi giorni di ciascun esercizio.

Appare quindi sorprendente che la verifica condotta dal giudice delegato, attestante la regolare bollatura e vidimazione successiva dei libri, non abbia condotto alla scoperta di registrazioni di movimenti anteriori di oltre un anno rispetto alla data corrente.

A ciò va aggiunto che nessuna specifica menzione è fatta, nel decreto di ammissione della Federconsorzi al concordato preventivo, ai libri sociali diversi dal libro giornale e dal libro degli inventari.

Di tali libri (libro soci, libro delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, libro delle deliberazioni del Collegio sindacale e registro dei beni ammortizzabili) non vi è traccia alcuna (con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale) neppure nel verbale di vidimazione della ultima pagina redatto ai sensi dell'articolo 170 della legge fallimentare, in data 23 luglio 1991 con l'ausilio del cancelliere.

Quanto sopra esposto sembra integrare una serie di irregolarità formali e gestionali tali da inficiare il requisito della regolarità contabile.

Lo stravolgimento del principio della competenza economica¹⁷³ rendeva impossibile una corretta ricostruzione dell'andamento aziendale.

Peraltro deve evidenziarsi che ancora oggi non sembra esservi traccia, sia presso i depositi di Castelnuovo di Porto e di via dei Piceni, che presso le sedi della liquidazione e della gestione commissariale, del fondamentale libro dei soci della Federconsorzi.

Sembra, dunque, alla Commissione che la domanda di concordato dovesse essere dichiarata irricevibile ed inammissibile allo stato degli atti.

L'*imprimatur* giudiziario della domanda della Federconsorzi, appare, inoltre, essere intervenuto, nella prima fase di delibazione dell'ammissibilità, in tempi eccezionalmente rapidi¹⁷⁴.

¹⁷³ Le registrazioni tardive comportano l'imputazione del movimento finanziario in un esercizio diverso da quello di competenza, falsando tutti i risultati del bilancio.

¹⁷⁴ Il decreto di ammissione risulta essere stato delibato dal presidente del Tribunale dottor Ivo Greco, che ne fu l'estensore, e dai giudici dottor Umberto Apice e dottoressa Giovanna De Virgiliis. Auditati entrambi dalla Commissione, nella seduta del 6 dicembre 2000, la dottoressa De Virgiliis ha ricordato di aver partecipato ad una normale discussione sull'ammissibilità del concordato. Il dottor Apice ha riferito di non ricordare se partecipò alla discussione sulla questione dell'ammissibilità del concordato. Ha ricordato di aver discusso invece con il dottor Greco, che aveva un diverso orientamento, della scelta del commissario giudiziale, sostenendo quella del professor Picardi o del professor Pazzaglia. Ha infine ipotizzato che il provvedimento d'ammissione fu intestato anche a suo nome proprio per tale ragione.

Va ricordato, infine, che mentre nella vicenda Federconsorzi sembra esservi un atteggiamento benevolo del Tribunale, la prassi dello stesso era invece restrittiva: nel triennio 1990-1992, fu concessa l'omologazione solo a 13 proposte di concordato preventivo su 60 depositate, con una percentuale favorevole di poco superiore al 20 per cento.

3. LA VALUTAZIONE DELLA COSIDDETTA MERITEVOLEZZA

Nella valutazione della sussistenza o meno delle condizioni soggettive richieste dalla legge fallimentare per l'ammissione alla procedura, e cioè di quella che il linguaggio giuridico sintetizza come "meritevolezza", l'interpretazione del Tribunale si presta a commento sul piano giuridico e sul piano storico-fattuale.

L'articolo 181 n. 4 della legge fallimentare stabilisce che condizione essenziale per l'omologazione del concordato preventivo è una positiva valutazione da parte del Tribunale che il debitore sia "meritevole" del beneficio, "in relazione alla sua condotta e alle cause che hanno provocato il dissesto".

Secondo la previsione di legge, dunque, il debitore dev'essere ritenuto meritevole del concordato essenzialmente in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e non all'eventuale tentativo di limitare i danni.

Non può essere meritevole del concordato preventivo l'imprenditore che abbia cagionato o aggravato il dissesto con comportamenti dolosi, o caratterizzati da colpa grave.

Non sono concessi benefici all'imprenditore resosi responsabile di fatti lesivi della garanzia creditoria.

Collegando espressamente la valutazione di meritevolezza alle cause del dissesto, la legge fallimentare ha inteso riferirsi alla ricostruzione delle vicende dell'impresa, imponendone una valutazione complessiva e globale.

Nel caso di società insolvente la valutazione non può avere per oggetto che il duplice parametro della condotta dei suoi amministratori e delle cause del dissesto prescindendo dalla imputabilità soggettiva della *mala gestio* ai portatori dell'istanza di concordato.

Basta considerare che se fosse sufficiente cambiare gli amministratori per ridare all'impresa una qualificazione positiva non vi sarebbero mai, con tale facile *escamotage*, società immeritevoli del concordato.

Il Tribunale di Roma dichiarò che la Fedit era meritevole del concordato preventivo così argomentando: "*il collegio ritiene che il comportamento dei commissari, proteso verso la salvaguardia dei diritti dei creditori, costituisca l'elemento decisivo per far ritenere sussistente il requisito della meritevolezza*" e, quindi, individuò la meritevolezza della impresa Federconsorzi nell'operato dei commissari governativi.

Si concretò così un giudizio positivo sulla meritevolezza che già si poteva rinvenire in un appunto del commissario Cigliana, di data 14 maggio 1992, anteriore di ben due mesi alla data di deliberazione dell'omologa del concordato "*c'è iatus tra i vecchi amministratori ed i commissari*"¹⁷⁵.

¹⁷⁵ Documento 112.1 (archivio Fedit).

La Commissione non ha ignorato l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, diverso da quello esposto, che tende a valorizzare una positiva gestione immediatamente precedente il concordato, consentendo ad una società rinnovatasi di godere del beneficio concordatario e di non essere penalizzata da una *mala gestio* precedente.

Si richiede, tuttavia, un effettivo e concreto sforzo degli ultimi amministratori in favore del ceto creditorio.

Ma, l'impegno dei commissari governativi fu finalizzato solo al tentativo di liquidazione volontaria della Fedit, non durò che 48 giorni, sfociò nella richiesta di concordato preventivo e non sembra essersi tradotto in alcun beneficio per il ceto creditorio, salvo che questo non debba ravvisarsi, tautologicamente, nella richiesta stessa di concordato.

La condotta degli amministratori della Fedit che ne avevano cagionato il dissesto, come risultava da tutti gli atti della procedura, dalla relazione del commissario giudiziale, dalla impostazione dei commissari governativi, dalle consulenze raccolte dal Tribunale, lo rendeva impossibile.

Faceva osservare il commissario giudiziale Picardi nella sua relazione già citata, che: *"Le ultime cause del dissesto sopra illustrato sono certamente in correlazione con il comportamento e con le scelte degli amministratori che erano in carica prima del commissariamento da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste"*. E aggiungeva: *"(...)Dall'analisi delle cause del dissesto (...) si desume, (...) che nel momento del commissariamento della Federconsorzi, le prospettive di un riequilibrio gestionale erano illusorie."*

Per tali vennero immediatamente percepite dai Commissari governativi, che correttamente, individuarono nella liquidazione l'unica soluzione possibile.

Fallito il tentativo di una liquidazione volontaria, il ricorso ad una procedura concorsuale, di tipo liquidatorio, era inevitabile".

4. LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTABILE

La condizione d'ammissione del concordato costituita dall'esistenza di una regolare contabilità, va verificata, come si è ampiamente visto, all'atto dell'ammissione alla procedura.

Essa va rivalutata e, quindi, riconfermata od esclusa al momento dell'omologazione, a norma dell'articolo 181 della legge fallimentare.

Il giudizio non ha più connotazione di sommarietà e, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, deve riguardare non solo la regolarità formale ma anche e soprattutto la "idoneità alla chiara ricostruzione delle vicende economiche dell'impresa".

Orbene, va osservato che il Tribunale di Roma, prima dell'omologa, non sembra aver assunto una autonoma iniziativa di disporre un accertamento sulla regolarità formale e sostanziale della contabilità e dei bilanci per gli anni 1988, 1989 e 1990 e, quindi, sulla consistenza patrimoniale e le condizioni economiche, finanziarie e reddituali dell'impresa.

L'incarico di esaminare i bilanci degli esercizi 1988, 1989 e 1990, fu conferito infatti, dai commissari governativi ad un collegio composto dall'avvocato Lucio Ghia, dalla professoressa Maria Martellini e dal professor Mario Sica.

Al riguardo occorre considerare che l'avvocato Ghia era il professionista che assisteva la Federconsorzi nella procedura di omologa e che il professor Sica, come ha dichiarato il dottor Pellizzoni, *"(...) ebbe un incarico quando fu richiesta la preparazione della domanda di concordato preventivo"*.

L'incarico fu conferito in data 15 novembre 1991 e fu assolto il successivo 20 novembre.

In soli cinque giorni furono esaminati tre bilanci.

Nella relazione a firma dei tre tecnici si legge l'avvertenza che l'esame era stato condotto, esclusivamente, sui tre bilanci e su una nota del dottor Bambara del 3 maggio 1991 e che non si era proceduto all'esame del *"dettaglio contabile e dei corrispondenti supporti documentali"*.

Sembra di comprendere che, in altri termini, non era stata eseguita nessuna verifica e non era stato fatto nessun approfondimento.

Ha, in proposito, dichiarato alla Commissione, nel corso dell'audizione del 21 dicembre 2000, la professoressa Martellini: *"(...) Il lavoro fu fatto in tempi molto brevi e fu abbastanza superficiale"*.

Il Collegio peritale concludeva affermando che: *"Con maggiori riserve per quanto concerne l'esercizio 1988 (...) può in definitiva concludersi che bilanci relativi al triennio 1988/1990 offrono un accettabile quadro informativo circa lo stato e l'evoluzione dell'assetto patrimoniale, finanziario e d economico della Federconsorzi; essi peraltro lasciano intravedere le improprietà ed inefficienze di imputazione che pur avendo avuto origine in un passato più o meno remoto generano ancora sensibili ripercussioni sulle risultanze contabili prese in esame"*.

Segnalava, inoltre, che la comprensione dell'evoluzione delle poste dei tre bilanci e nell'interno d'ogni bilancio era possibile solo avendo conoscenze tecniche adeguate e concludevano che era necessario compiere molteplici approfondimenti per determinare le ragioni (e, quindi, l'attendibilità) dell'evoluzione, positiva e negativa delle poste.

Si trattava, dunque, di un giudizio articolato, che, anche a trascurare le avvertenze d'insufficiente approfondimento, che pur il documento si preoccupava di affermare e ribadire, conteneva rilevanti rilievi negativi sull'intelligibilità e sulla chiarezza dei bilanci.

Ne derivano, alla Commissione, gravi e fondati dubbi sull'ammissibilità ed omologabilità del concordato.

A tanto va aggiunto che la professoressa Martellini, nell'audizione davanti alla Commissione, ha affermato - rispondendo alla domanda se, secondo le norme dettate dal codice civile e secondo la corretta tecnica di rappresentazione contabile, il bilancio del 1990 si sarebbe potuto chiudere in pareggio - che *"(...) in base ad una impressione e non su base documentale, ritengo di no. Le ingenti svalutazioni portate nel 1991 e 1992 non sono maturate nel 1991 o 1992 ma emerse attraverso un perfezionamento della contabilizzazione, per cui è infine risultato evidente ciò che andava corretto. Questi fenomeni negativi sono sempre il risultato di una accumulazione di fatti che, se emergono tutti insieme, lo fanno in modo clamoroso (...)"*.

Devo rispondere che i bilanci non rappresentavano in modo veritiero e completo la realtà patrimoniale, economica e finanziaria di Federconsorzi, questo è fuori dubbio. In tutta coscienza mi sono sempre chiesta come mai su questi bilanci non si fosse mai fermata l'attenzione di alcuno. L'evidenza è evidenza".

Incalzata dalla Commissione sull'argomento della falsità dei bilanci, ha inoltre affermato: "(...) *Con le mie parole ho dichiarato che questi bilanci non rappresentavano la verità. Questa è una forma letteraria per rispondere al Presidente. Non voglio usare l'espressione "il bilancio è falso" non ritenendo di avere la competenza per concludere ciò. (...) In realtà, quel che a me sembra interessi sapere è se, per quanto ho appreso dal mio lavoro, abbia trovato quei bilanci idonei a dare il quadro della realtà economico-finanziaria della Federconsorzi. Dico di no".*

Ciò conferma l'identica conclusione alla quale era pervenuto il professor Flavio Dezzani, per incarico del Ministro Gorla.

A prescindere dalla relazione del commissario giudiziale, l'unico documento tecnico di cui disponeva il Tribunale all'atto dell'omologa, decisa il 5 luglio 1992, era quello redatto da tre tecnici officiati come si è esposto.

Il commissario giudiziale, professor Picardi, chiese espressamente al giudice delegato, con istanza del 23 febbraio 1992, di disporre un accertamento tecnico contabile. Il dottor Greco non accolse la richiesta ma autorizzò, in data 5 maggio 1992, i commissari governativi a conferire nuovamente all'avvocato Lucio Ghia, alla professoressa Maria Martellini ed al professor Mario Sica, l'incarico di compiere accertamenti sulle cause del dissesto, dando loro mandato di esaminare i bilanci della Federconsorzi dal 1986 al 1990.

Su richiesta del professor Picardi, il collegio degli esperti fu integrato con un esperto designato dalla procedura. La scelta del dottor Greco cadde sul professor Francesco Carbonetti che vantava una docenza universitaria ma sembrava esperto, in particolare, di questioni bancarie.

Il professor Carbonetti era stato, inoltre, un consulente della Federconsorzi ai tempi della gestione Pellizzoni, e da tre anni era presidente della banca Fideuram, creditrice della Fedit.

La seconda relazione degli esperti fu depositata solo in data 16 marzo 1993, a concordato già omologato, ma significativamente essa non mancava di distinguere "sotto il duplice profilo della loro chiarezza e verità", i bilanci relativi agli esercizi 1986-1988 dagli ultimi due che pur determinando "riserve relative al congruo apprezzamento di talune poste, in particolare di quelle attinenti ai crediti e alle immobilizzazioni finanziarie" non mancavano di apparire sufficientemente chiari.

Si deve, a questo punto, ricordare che, secondo i consulenti del pubblico ministero di Roma¹⁷⁶, la contabilità della Fedit era tenuta in maniera:

- *"incompleta mancando parte della documentazione probatoria e parte delle altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa;*
- *sostanzialmente irregolare;*
- *in guisa tale da rappresentare in maniera non veridica le vicende della gestione".*

Secondo quanto accertato da questa Commissione, a quanto già evidenziato nel paragrafo precedente va aggiunto che la Federconsorzi tenne in maniera irregolare ed

¹⁷⁶ V. Relazione Caramante-Marino-Pazzaglia, pagg. 1111 e 1112.

incompleta parte delle scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa: almeno fino al 1989, i piani dei conti furono insufficienti ed incomprensibili nelle voci.

Essa si avvale di un impianto contabile inidoneo a consentire un controllo effettivo della gestione. Gli accadimenti economici venivano, sovente, rilevati contabilmente in maniera confusa senza specifici riferimenti documentali suscettibili di riscontro.

Per tali anomalie, le scritture contabili, sono da considerare, per una parte rilevante, inattendibili.

I bilanci dal 1982 al 1991 appaiono irregolari e non rappresentativi della realtà economica e patrimoniale dell'impresa. I crediti venivano sopravvalutati.

Le perdite, eccedenti notevolmente il capitale sociale ed anche l'intero patrimonio della società, venivano occultate.

I risultati d'esercizio non erano veridici.

I bilanci dal 1982 al 1988, si chiusero in utile perché si omise di procedere ad accantonamenti di fondi rischi nell'ordine di circa 100 miliardi l'anno.

Il pareggio del bilancio 1989 fu l'effetto della cancellazione dal passivo e della iscrizione nel conto economico di una corrispondente sopravvenienza attiva costituita da "Debiti prescritti" per lire 159,7 in realtà inesistenti.

Negli anni 1989 e 1990, il pareggio del bilancio fu l'effetto dell'utilizzo di fondi che non costituiscono veri e propri componenti positivi di reddito, ma solo partite contabili.

Se si considera poi che, nei due esercizi in parola, risultano utilizzati anche i cosiddetti "debiti prescritti" per lire 159.733 milioni per l'anno 1989 e lire 221.430 milioni per l'anno 1990, si coglie l'esatta portata delle consistenti perdite riferite ai precedenti esercizi.

Sembra, quindi, alla Commissione che, sulla base degli elementi percepibili ed ancor più di più di quelli che sarebbero potuti emergere da un adeguato approfondimento tecnico, il concordato non avrebbe dovuto essere omologato perché non ne sussisteva una condizione fondamentale.

5. LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI REALIZZO

Desta perplessità il fatto che il Tribunale non valutò per nulla se il concordato fosse per i creditori più o meno conveniente del fallimento.

E', tuttavia, un ultimo profilo a presentare le connotazioni di maggiore rilievo.

Esso concerne la copertura del fabbisogno concordatario e cioè la previsione di incasso sufficiente per pagare ai creditori non privilegiati almeno il 40 per cento dei loro crediti.

Tale percentuale del 40 per cento rappresentava, infatti, il limite non valicabile, al di sotto del quale non c'era che il fallimento.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione impone che, in sede di omologazione, il Tribunale valuti la sufficienza dei beni offerti ad assicurare il pagamento dei creditori con un livello di attenzione tale da raggiungere la "quasi certezza".

Occorre dunque la sicurezza, nei limiti in cui la natura previsionale del giudizio lo consente, che nella fase dell'esecuzione la proposta trovi piena attuazione e non tradisca le legittime aspettative dei creditori.

Ciò è di decisiva importanza per l'impossibilità, sancita dalla legge, di risolvere il concordato quando i creditori non possano ottenere la percentuale promessa.

Gli organi giudiziari sono tenuti a compiere ogni sforzo per contenere l'alea dell'esatto adempimento nel concordato per "*cessio bonorum*", assicurandosi che le prospettive di realizzo dell'attivo siano effettivamente congrue rispetto all'entità delle passività da soddisfare.

A tal fine il Tribunale di Roma si avvale di una nutritissima ed onerosa schiera di consulenti per quasi ogni aspetto del patrimonio della Federconsorzi, i quali avevano tutti il compito di stabilire quanto si poteva ricavare dalla vendita dell'*asset* analizzato.

Dopo avere ampiamente illustrato il metodo seguito e le scelte estremamente prudenziali adottate, il Tribunale determinò nella sentenza in 3.939 miliardi di lire le effettive possibilità di realizzo dell'attivo.

Quanto al passivo, il Collegio, indicò l'esistenza di crediti in prededuzione per 374 miliardi, di crediti privilegiati per 462 miliardi e di crediti chirografari per 4.072 miliardi di lire.

La percentuale del 40 per cento di questi ultimi era pari a 1.628 miliardi.

Il fabbisogno concordatario minimo era quindi pari a complessivi 2.464 miliardi (1.628 miliardi di crediti chirografari, più 374 miliardi di crediti da prededursi, più 462 miliardi di crediti privilegiati).

L'esubero di ben 1.475 miliardi emergente dal confronto tra attivo disponibile e fabbisogno passivo (valore attivo 3.939 miliardi - 2.464 miliardi fabbisogno = 1.475 miliardi) consentiva al Tribunale di affermare perentoriamente e fondatamente che "*i beni ceduti sono sufficienti per il pagamento dei creditori chirografari almeno nella misura del 40 per cento, oltre il pagamento totale delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati*".

La previsione di realizzo appariva, pertanto, tale da porre al riparo da qualunque negativa eventualità. Se si potevano ricavare 3.939 miliardi dalla vendita in massa o singola dei beni, c'era un margine di sicurezza contro l'eventualità di minori incassi di ben 1.475 miliardi, tale da garantire che comunque la somma di 2.464 miliardi, necessaria per pagare il 40 per cento ai creditori ordinari, sarebbe stata incassata.

Non mancava il Tribunale di prendere in esame nella sentenza le modalità con le quali si sarebbero potuti rendere liquidi e cioè vendere i beni cominciando "*in ordine logico, per il suo carattere risolutivo globale, dalla proposta di vendita in massa di tutti i beni già formulata da un professionista per conto di una costituenda società al prezzo di £ 2.150 miliardi*".

E, pur affermando di non potere in sede di omologazione "*adottare decisioni al riguardo, ma solo considerare la proposta come un'ipotesi di liquidazione da coltivare in prosieguo*", ne valutava positivamente l'ammissibilità e favorevolmente la convenienza, osservando come "*in genere la vendita in massa consenta di realizzare l'attivo in tempi brevi e con una forte riduzione dell'alea propria della liquidazione protratta*".